

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
RICORSO

dei signori **Saba Maria Pietrina Basilia**, nata a Nuoro (NU), il 21 agosto 1972, residente in Piacenza, via Fiorini n. 13/b (C.F. SBAMPT72M61F979P); **Marabelli Elisabetta**, nata a Pavia (PV) il 24 novembre 1972, residente in Castel San Giovanni (PC), via Gobbi n. 1 (C.F. MRBLBT72S64G388V); **Mantiero Roberta**, nata a Vicenza (VI) il 15 settembre 1979, residente in Pontenure (PC), strada per Muradello n. 4/a (C.F. MNTRRT79P55L840P); **Repetti Monica**, nata a Codogno (LO), il 14 novembre 1981, residente in Bobbio (PC), via G. Mazzini n. 26 (C.F. RPTMNC81S54C816Y); **Omati Anna**, nata a Trento, il 21 novembre 1971, residente in Piacenza, via Castello n. 20 (C.F. MTONNA71S61L378F); **Fornasari Chiara**, nata a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 15 ottobre 1977, ivi residente in via N. Copernico n. 1 (C.F. FRNCHR77R55D611Z); **Autiero Adele** nata a Napoli, il 12 luglio 1962, residente in Piacenza, via Colombo n. 142 (C.F. TRADLA62L52F8390); **Ardiri Salvatrice**, nata a Messina (ME) il 5 aprile 1978, residente in Rottofreno (PC), via Unicef n. 2 (C.F. RDVSVT78D45F1580); **Ruggiero Maria Teresa**, nata a Airola (BN) il 23 novembre 1968, residente in Alseno (PC) via Matteotti n. 91 (C.F. RGGMTR68S63A110S); **Testaguzza Giorgia**, nata a Piacenza il 27 giugno 1973, ivi residente in via Trebbia n. 16/a (C.F. TSTGRG73H67G535F); **Migliavacca Monica**, nata a Piacenza il 15 maggio 1966, ivi residente in via Fratelli Orio n. 12 (C.F. MGLMNC66E55G535P); **Veneziani Valentina**, nata a Piacenza il 24 luglio 1981, residente in Carpaneto (PC), via Rossellini n. 39 (C.F. VNZVNT81L64G535Y); **Marchetti Giorgia**, nata a Piacenza il 31 marzo 1969, ivi residente in via Moroni n. 7 (C.F. MRCGRG69C71G535B); **Ferrari Donatella**, nata a Piacenza il 14 luglio 1974, ivi residente in via Garibaldi n. 57 (C.F. FRRDTL74L54G535K); **Squillaci Antonia**, nata a Melito di Porto Salvo (RC), il 11 aprile 1976, residente in Rottofreno (PC), via Jacopone da Todi n. 3 (C.F. SQLNTN76D51F1120); **Mantuano Marta**, nata a Paola (CS), il 4 agosto 1982, residente in Castel San Giovanni (PC), via Cabrini n. 17/1 (C.F. MNTMRT82M44G317L); **Amisani Daniela**, nata a Piacenza, il 9 settembre 1971, residente in Niviano Castello (PC), via Case Vecchie n. 9/1 (C.F. MSNDNL71P49G535P); **Bravi Daniela**, nata a Piacenza il 21 aprile 1971, residente in Gossolengo (PC), via Matteotti n. 155 (C.F. BRVDNL71D61G535X); **Savi Milena**, nata a Piacenza l'11 marzo 1979, residente in Carpaneto (PC), viale delle Rimembranze n. 4/a (C.F. SVAMLN79C51G535E); **Pilon Giuseppa**, nata a Castro (LE), il 20 novembre 1977, residente in San Giorgio Piacentino, via G.D. Romagnosi n. 9/B (C.F. PLNGPP77S60M261U); **Tosciri Federica**, nata a Piacenza, il 2 luglio 1968, residente in San Giorgio Piacentino, via Aldo Moro n. 13 (C.F. TSCFRC68L42G535T); **Babini Giorgia**, nata a Piacenza il 11 marzo 1975, residente in Castell'Arquato (PC), via Luigi Illica n. 7 (C.F. BBNRGR75C51G535E); **Cicoli Franca**, nata a Roma il 12 dicembre 1973, residente in Podenzano (PC), via Di Vittorio n. 24 (C.F. CCLFNC73T52H501Y); **Botti Pamela**, nata a Piacenza il 24 aprile 1981, residente in San Giorgio Piacentino, via Ghittoni n. 67/1 (C.F. BTTPML81D64G535Y); **Politi Maria Cristina**, nata a Piacenza il 25

settembre 1973, residente in Agazzano (PC), via Castano n. 47 (C.F. PLTMCR73P65G535J); **Galtelli Eleonora**, nata a Piacenza, il 21 maggio 1983, residente in Carpaneto (PC), via Calvino n. 26 (C.F. GLTLNR83E61G535E); **Bufano Maria Stefania**, nata a Foggia (FG) il 11 marzo 1981, residente in Rottofreno (PC) via Papa Giovanni Paolo II n. 7 (C.F. BFN MST81C51D643X); **Marenghi Laura**, nata a Piacenza il 7 agosto 1983, residente in Settima (PC), via Duomo n. 11 (C.F. MRNLRA83M47G535O); **Tagliaferri Stefania**, nata a Piacenza il 15 settembre 1966, ivi residente in strada Farnese n. 19 (C.F. TGLSFN66P55G535P); **Tosi Alessandra**, nata a Piacenza il 19 settembre 1966, ivi residente in via Agazzana n. 38/D (C.F. TSOLSN66P59G535I); **Guarnieri Lorena**, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC), il 19 settembre 1980, residente in Morfasso (PC), via Perotti n. 13 (C.F. GRNLRN80P59D611V); **Fiorani Miriam**, nata a Piacenza, il 19 giugno 1980, residente in Castel San Giovanni, via Magellano n. 5 (C.F. FRNM RM80H59G535X); **Gatti Lidia**, nata a Piacenza il 18 gennaio 1968, ivi residente in via Crescenzi Romani n. 9 (C.F. GTTLDI68A58G535B); **Bassi Anna**, nata a Piacenza, il 22 giugno 1965, ivi residente in via Castagna n. 1 (C.F. BSSNNA65M62G535Q); **Masarati Alessandra**, nata a Piacenza il 5 settembre 1980, ivi residente in via Ettore Rosso n. 36 (C.F. MRSLSN80P45G535Y); **Zazzera Graziella**, nata a Ponte dell'Olio (PC) il 31 marzo 1962, residente in Piacenza, via Scapuzzi n. 12 (C.F. ZZZGZL62C71G842S); **Massaro Michaela**, nata a Mesagne (BR) il 10 maggio 1983, residente in Gragnano Trebbiense (PC), via S. Pertini n. 10 (C.F. MSSMHL83E50F152K); **Giacalone Vincenza**, nata a Lentini (GR), il 21 luglio 1975, residente in Mazara del Vallo (TP), via Castelvetro n. 144, (C.F. GCLVCN75L61E532N); **Botti Enrica**, nata a Piacenza il 23 giugno 1961, residente in Agazzano (PC), via Castano n. 8 (C.F. BTTNRC61H63G535H); **Ferini Vincenza**, nata a Palermo il 16 dicembre 1983, residente in Podenzano (PC), via Molinari n. 17 (C.F. FRNV CN83T56G273O); **Mulazzi Valentina**, nata a Piacenza il 25 marzo 1983, residente in S. Nicolò Rottofreno, via P. Marris n. 6, (C.F. MLZVNT83C65G535L); **Tarantino Simona**, nata a Napoli, il 28 gennaio 1977, residente in Villanova sull'Arda (PC), via Repubblica n. 56 (C.F. TRNSMN77A68F839Q); **Vivacqua Rosanna**, nata a Cosenza (CS) il 15 maggio 1969, residente in Piacenza, viale Sant'Ambrogio n. 43/B (C.F. VVCRNN69E55D086I); **Imparato Flavia**, nata a Napoli il 17 novembre 1979, residente in Piacenza, via Buozzi n. 83B (MPRFLV79S57F839X); **Frattola Mara**, nata a Piacenza il 14 settembre 1966, residente in Borgonovo Val Tidone (PC), via XXV Aprile n. 50 (C.F. FRTMRA66P54G535M); **Bernardi Mariangela**, nata a Milano, il 20 giugno 1970, residente in Piacenza, via P. Bozzini n. 2 (C.F. BRNMNC70H60F205J); **Bernardi Sara**, nata a Piacenza, il 4 maggio 1982, residente in Villò di Vigolzone (PC), via Genova n. 107, (C.F. BRNSRA82E44G535L); **Canepari Adele**, nata a Manerbio (BS), il 3 settembre 1977, residente in fraz. Niviano, Rivergaro (PC), via Grazzano n. 21 (C.F. CNPD LA77P43E884C); **Agenti Erika**, nata a Piacenza il 22 agosto 1975, residente in Maiano di Podenzano (PC), via XXV Aprile n. 7 (C.F. GNTRKE75M62G535V); **Silva Chiara**, nata ad Arezzo (AR) il 20 ottobre 1975, residente in Bobbio (PC), via Contrada del Castellaro n. 30 (C.F. SLVCHR75R60A390T); **Baistrocchi Michela**, nata a Cremona (CR), il 19 settembre 1973, residente in Piacenza, via Lanfranco n. 12 (C.F.

BSTMHL73
1983, ivi
Zaccaria A
Gragnano T
Erika, nata
6, (C.F. CF
(LO) il 18
BRTMCR6
luglio 197
VVCVLR5
giugno 19
GRNVNT
(PC) il 2
TCCSNL
1979, ivi
Turrisi A
Nino di C
nata a Pia
(C.F. FR
(PC) il 2
BRTLRI
1983, r
DMGCN
1963,
MLLMC
(PC), il
(C.F. M
giugno
BSCR
1967, r
Bocche
(PC), v
Maria,
Baglio
a Pont
Merco
nata a
del Bè
Piacen
135/a
settem
BTTL
1974,
BSSS
1971,
TGLN
1971,
BLLS
1968,
RZNN
dicem

BSTMHL73P59D150A); **Magno Jessica**, nata a Piacenza, il 3 maggio 1983, ivi residente in via Farini n. 34 (C.F. MGNJSC83E43G535O); **Zaccaria Antonella**, nata a Modica (RG) il 9 giugno 1983, residente in Gragnano Tr. (PC), via Pertini n. 12 (C.F. ZCCNNL83H49F258Q); **Costa Erika**, nata a Lodi il 21 dicembre 1979, residente in Piacenza, via Negri n. 6, (C.F. CRTRKE79T61E648S); **Bertoglio Mariacristina**, nata a Codogno (LO) il 18 marzo 1968, residente in Piacenza, via L. Da Vinci n. 38 (C.F. BRTMCR68C58C816Y); **Vivacqua Valeria**, nata a Cosenza (CS) il 29 luglio 1971, residente in Piacenza, via Sant'Ambrogio n. 43/A (C.F. VVCVLR71L69D086Y); **Guarnieri Valentina**, nata a Piacenza il 28 giugno 1983, residente in Carpaneto (PC), via XXV Aprile n. 12 (C.F. GRNVNT83H68G535D); **Tacconi Serenella**, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 25 aprile 1963, ivi residente in via F. Cavallotti n. 17 (C.F. TCCSNL63D65B025B); **Cesena Barbara**, nata a Piacenza il 15 febbraio 1979, ivi residente in via Arbotori n. 14 (C.F. CSNBBR79B55G535K); **Turrisi Anna Rita** nata a Piacenza, il 10 gennaio 1979, ivi residente in via Nino di Giovanni n. 17 (C.F. TRRNRT79A50G535R); **Ferrari Donatella**, nata a Piacenza il 23 settembre 1981, ivi residente in via San Giuseppe n. 3 (C.F. FRRDTL81P63G535H); **Bartoli Ilaria**, nata a Castel San Giovanni (PC) il 24 agosto 1977, residente in Piacenza, via M. del Maino n. 1 (C.F. BRTLRI77M64C261Y); **Di Magro Cinzia**, nata a Palermo il 14 maggio 1983, residente in Rottofreno (PC), via Unità d'Italia n. 18 (C.F. DMGCNZ83E54G273V); **Mallia Marina**, nata a Piacenza il 19 aprile 1963, ivi residente in via Gerardin Arthuis n. 31 (C.F. MLLMCN63D59G535W); **Molinari Lucia**, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC), il 30 novembre 1971, residente in Lugagnano (PC), via Gobetti n. 4 (C.F. MLNLCU71S70D611M); **Buschi Roberta**, nata a Piacenza, il 1 giugno 1967, residente in Niviano (PC), via Suzzano n. 6 (C.F. BSCRRT67H41G535P); **Sarti Roberta**, nata a Milazzo (ME), il 4 agosto 1967, residente in Piacenza, via Maruffi n. 29 (C.F. SRTRRT67M44F206J); **Bocchetti Paola**, nata a Napoli il 27 ottobre 1976, residente in Gossolengo (PC), via Del Castello n. 1 (C.F. BCCPLA76R67F839Y); **Torrebianca Maria**, nata a Erice (TP) il 5 agosto 1982, residente in Valderice (TP), via Baglio Simonte n. 87 (C.F. TRRMRA82M45D423G); **Liberi Karina**, nata a Ponte dell'Olio (PC), il 30 aprile 1971, residente in Besenzone (PC), via Mercore Superiore n. 49 (C.F. LBRKRN71D70G842H); **Anselmi Cinzia**, nata a Piacenza il 25 maggio 1973, residente in Ponte dell'Olio (PC), strada del Bernino n. 2 (C.F. NSLCNZ73E65G535Q); **Cominetti Silvia**, nata a Piacenza il 12 luglio 1983, residente in S. Rocco al Porto (LO), via Roma n. 135/a (C.F. CMNSLV83M52G535T); **Botti Laura**, nata a Piacenza, il 30 settembre 1982, residente in Podenzano, via Roma n. 28/C (C.F. BTTLRA82P70G535P); **Bussandri Sofia**, nata a Piacenza il 25 ottobre 1974, residente in San Giorgio Piacentino,(PC) via Cavour n. 29, (C.F. BSSSFO74R65G535C); **Tagliaferri Angela**, nata a Piacenza il 16 marzo 1971, residente in Pontenure (PC), Piazza Re Amato n. 9 (C.F. TGLNGL71C56G535L); **Balletti Sara**, nata a Bobbio (PC) il 6 febbraio 1971, ivi residente in via Vittorio Emanuele II n. 2 (C.F. BLLSRA71B46A909Q); **Arzente Anna**, nata a Nicastro (CZ) il 19 ottobre 1968, residente in Piacenza, via Chiostrì del Duomo n. 7 (C.F. RZNNNA68R59F888M); **De Salvatore Maria**, nata a Scorrano (LE) il 24 dicembre 1966, residente in Specchia (LE) via Libero Grassi n. 4, (C.F.

DSLMRA66T64I549P); **Pistarà Concetta Maria**, nata a Catania il 6 marzo 1983, residente in Piozzano (PC), via Campo Sportivo n. 7 (C.F. PSTCCT83C46C351R); **Fiume Madia**, nata a Monopoli (BA) il 17 aprile 1976, residente in Cortemaggiore (PC), via Rubini n. 8 (C.F. FMIMDA76D57F376J); **Rapaccioli Daniela**, nata a Piacenza il 13 giugno 1977, ivi residente in via Passerini n. 23 (C.F. RPCDNL77H53G535U) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521.712011 ed elettivamente domiciliati in Roma, via A. Locatelli n. 1 presso lo studio dell'avv. Roberto Valentino ((C.F. VLNRRT66P22I234L) giuste deleghe in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588)

Uffici Scolastici Regionali per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373), **per la Lombardia** (C.F.: 97254200153) e **per la Puglia** (C.F.: 80024770721) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, **Ambiti Territoriale di Parma e Piacenza**, sede di Piacenza (80009210339), **di Lecce**, (C.F. 80010310755), e **di Pavia**, (C.F. 80003800184), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

E NEI CONFRONTI DI

Camastra Caterina

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti

ivi compresa l'ammissione dei ricorrenti in GAE anche con

procedimento cautelare monocratico ex art. 56 C.P.A

1) del **decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n 495/2016** divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n.16827 del 22.06.2016, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi il **decreto MIUR 3 giugno 2015 n. 325**, del **decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235**, del **decreto MIUR 27 giugno 2013 n. 572**, del **decreto MIUR 14 giugno 2012 n. 53**, del **decreto MIUR 13 luglio 2011 n. 62** con i quali sono stati riaperti i termini per l'aggiornamento degli elenchi per effetto dell'acquisizione di titoli di specializzazione, per lo scioglimento di riserve, per la presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla L. 68/99, del **decreto MIUR 353 del 22 maggio 2014** e allegati nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia GI e nella parte in cui il titolo di abilitazione viene valutato in maniera illegittima; del **Decreto MIUR 20 giugno 2014 n. 486** adottato in applicazione del D.M 235/14, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

PREMESSE

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, posto che l'odierna controversia non concerne l'impugnazione di graduatorie ad esaurimento, bensì i criteri e le norme generali stabiliti dall'Amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2011, Cass. SS.UU. 16.12.2013 n.27991, Tar Lazio, Roma, 4.06.2014 n.5912), ciò posto, si premette quanto segue.

I ricorrenti sono tutti docenti precari di scuola dell'infanzia e primaria abilitati all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Sin dalla loro prima istituzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 124/99, il Ministero dell'Istruzione non ha mai annoverato tra gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento), gli aspiranti in possesso titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale, in quanto ha sempre negato valore abilitante all'insegnamento a detto titolo di studio, e quindi non riconoscendo validità a detti titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui trattasi¹.

Invero, in tutti i bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti², e poi di quelle ad esaurimento³, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è stato mai considerato titolo valido ai fini dell'inserimento, in quanto ritenuto non abilitante, poiché con l'istituzione della laurea in Scienza della formazione l'Amministrazione ha sempre considerato indispensabile il possesso di quest'ultimo titolo (in quanto abilitante all'insegnamento), ovvero il possesso di abilitazione o idoneità conseguita attraverso i concorsi ordinari a cattedre o i corsi abilitanti di cui alla legge 124/99, ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e ad esaurimento, nonché ai fini dell'accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

¹ Nonché nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'inserimento nelle quali, com'è noto, è necessario il possesso dell'idoneità o abilitazione all'insegnamento.

² D.M. 146/2000, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004 e D.D.G. 31.03.2005.

³ D.D.G. 16.03.2007, D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011.

Senonché, il Consiglio di Stato con alcuni pareri⁴ resi su altrettanti ricorsi straordinari, in via incidentale ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (e confermando detto orientamento con la recente ordinanza n.1100 del 12.03.2014).

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

La natura abilitante del titolo di cui trattasi, è sancita inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012.

Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Istruzione ha sostanzialmente preso atto – per la prima volta – della natura abilitante *ex lege* dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, seppur in maniera parziale e decisamente penalizzante e discriminante per i docenti in possesso di detto titolo.

Invero, l'Amministrazione resistente si è limitata a riconoscere la natura abilitante del titolo di cui trattasi in seno al D.M. 353/2014, esclusivamente ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto⁵ e non pure nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Dopo ben 14 anni dall'istituzione delle graduatorie permanenti, durante i quali l'Amministrazione non ha mai riconosciuto agli aspiranti in possesso di detto titolo la possibilità di accedervi, alla luce del chiaro quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato e delle numerose pronunce che depongono a favore dei ricorrenti, con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio si era presentata l'occasione per sanare un'ingiustizia protrattasi per anni in danno di detta categoria di docenti, alla quale è stato sin ora – di fatto – negato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito..

Invero, il Ministero resistente con il D.M. 235/2014, con il quale ha indetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie, non ha previsto la possibilità per detti docenti di accedere finalmente alle graduatorie agli stessi da sempre negate.

Senonché, con sentenza n.1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 proprio nella parte in cui non ha previsto la possibilità di

⁴ Cfr. parere del 05.06.2013 e dell'11.09.2013.

⁵ Nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono inserirsi i docenti in possesso di abilitazione ma non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Nonostante l'efficacia erga omnes della citata pronuncia di annullamento, quantomeno nella parte "demolitoria" del provvedimento annullato, come ha rilevato altresì questo on.le Tribunale (Tar Lazio, sez. III bis, sent. n. 14303/2015), il Ministero resistente non ha ritenuto di adeguarsi alla decisione del Consiglio di Stato, disponendo la riapertura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti muniti del titolo di cui trattasi.

Con il Decreto ministeriale n. 495/2016, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, nel disporre, tra l'altro, lo scioglimento delle riserve in favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento (fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2016/017.), **non ha in alcun modo tenuto conto della citata sentenza del Consiglio di Stato, non prevedendo alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella IV fascia (la c.d. fascia aggiuntiva istituita nel 2012), per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante** né delle successive pronunce che in maniera granitica si sono espresse favorevolmente per i diplomati magistrali, non da ultima l'ordinanza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 1 del 27 aprile 2016.

Proprio in ragione della chiara pronuncia del Consiglio di Stato, gli odierni ricorrenti hanno quindi proposto domanda entro i termini previsti dal D.M. 495/2016, accompagnata da atto di diffida, e con il presente ricorso impugnano il decreto medesimo nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati, in quanti illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Eccesso di potere – omessa applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1973/2015. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Il Giudice amministrativo d'appello riformando la decisione del Tar Lazio, ha disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

A fronte dell'**annullamento del decreto ministeriale – atto di carattere generale e di natura normativa**, che costituisce la lex specialis della procedura – avente efficacia erga omnes nei confronti di tutti i docenti ai quali è stata ingiustamente preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, è stata definitivamente acclarata l'illegittimità del diniego all'inserimento in graduatoria di detta categoria di docenti.

Come evidenziato in giurisprudenza, in particolare, *“La statuizione giurisdizionale di annullamento, qualora colpisca un atto a contenuto generale (nella specie un bando di concorso), si estende oggettivamente a*

tutti coloro su cui detto atto spiega i suoi effetti” (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/09/2008 n.4305), ed ancora *“Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/12/2014, n.6153 – ex multis Cons. Stato sez. VI, 26 giugno 1996 n. 854; 9 marzo 2011 n. 1469; Tar Torino, sez. I 24 ottobre 2013 n. 1110; Tar Sicilia – Palermo – sez. II 6 marzo 2015)⁶.

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (TAR Palermo, 06.03.2015 n.631).

Né può in alcun modo dubitarsi circa la natura di atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario del D.M. 235/2014.

Pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato, essendo relativa a un atto regolamentare generale, in quanto applicabile ad una platea generalizzata, produce effetti *erga omnes*, a mente della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie (ex pluribus Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 13 marzo 1998 secondo la quale il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera

⁶ La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (T.A.R. Palermo, sez. II, 06/03/2015 n.631)

Secondo la regola generale desumibile dall'art. 2909 c.c. il giudicato conosce limiti oggettivi e soggettivi; quanto al limite oggettivo, nel processo amministrativo deve intendersi limitato ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati; quanto al limite soggettivo, il giudicato fa stato tra le parti, salva l'ipotesi che l'annullamento riguardi atti normativi secondari od amministrativi generali, evenienza in cui può ravvisarsi un'efficacia "erga omnes" (T.A.R. Perugia, sez. I, n.79)

Il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n.5694)

La decisione giurisdizionale di **annullamento** di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista **efficacia erga omnes** solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto **generale** inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'**annullamento** non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un **atto** sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inseriti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

E, del resto, come osservato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, è proprio la natura regolamentare degli atti che disciplinano “*con disposizioni generali ed astratte, (del)le graduatorie ad esaurimento*” a giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario ove oggetto del giudizio è, come nel caso di specie, la sussistenza o meno del diritto all’inclusione in tali graduatorie (si veda **Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27991 del 24 settembre/16 dicembre 2013** concernente l’impugnazione dinanzi al TAR Lazio del D.M. n. 44/2011 che ha indetto la procedura di aggiornamento antecedente a quella di cui al D.M. n. 235/2014; ex multis Cons. Stato, sez. VI 26 giugno 1996 n. 854 e 9 marzo 2011 n. 1469; Tar Torino, sez. I, 24 ottobre 2013 n. 1101; Tar Sicilia – Palermo – se. II 6 marzo 2015 n. 631).

Orbene, in seguito all’annullamento del D.M. 235/2014, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguarsi alla statuizione di cui alla sentenza 1973/2015, provvedendo, in occasione dell’emanazione del D.M. 495/2016, a sanare l’illegittima esclusione dei docenti in possesso di diploma magistrale dalla possibilità di accedere alle graduatorie di cui trattasi.

E’ di tutta evidenza la violazione dei principi sopra rubricati, considerando altresì che l’Amministrazione all’art. 5 del D.M. 495/16, rinvia espressamente al D.M. 235/14, che, per la parte che qui interessa, è stato demolito totalmente.

A fronte della mancata estensione dal parte del Miur del disposto del Giudice amministrativo a tutti gli aventi titolo, l’unica via che aveva il Ministero dell’Istruzione per ristabilire la legalità, era aprire le graduatorie ai diplomati, in occasione delle operazioni annuali sulle graduatorie medesime (scioglimento riserve, inserimento titoli di sostegno e titoli di riserva ex L.68/99).

L’Amministrazione resistente pertanto, così come ha concesso a docenti cui era stata data la possibilità di inserirsi in graduatoria senza nemmeno avere ancora conseguito l’abilitazione, tant’è che il D.M. 495/2016 consente loro di procedere allo scioglimento della riserva non appena conseguito il titolo, alla luce della declaratoria di annullamento del D.M. 235/2014, avrebbe dovuto consentire in quest’occasione l’inserimento – anche eventualmente nella fascia aggiuntiva (quindi senza danneggiare nessuno) – dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Si precisa, altresì che, con ulteriore **sentenza (n.3788/2015 del 3.08.2015)**, **il Consiglio di Stato** nel pronunciarsi nuovamente su uno dei ricorsi proposti per l’annullamento del D.M. 235/2014, ha rilevato che “*se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo*

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, **trattandosi di un pronunciamento interpretativo**, (quello sopra menzionato di questo Consesso) **avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes** (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).

Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Orbene, a fronte di tale decisione, l'Amministrazione ha pensato bene di richiamare nel testo del decreto oggi impugnato, all'art. 5 proprio il D.M. 235/2014 demolito, agendo con palese eccesso di potere ed in fregio al principio di buon amministrazione.

II. Violazione della legge 124/99. Violazione dell'art.1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 10 marzo 1997 e dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Illogicità ed ingiustizia manifeste.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si evidenzia ulteriormente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni sopra rubricate.

Come esposto in premessa, agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è mai stata riconosciuta la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99.

Alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, come sopra evidenziato, ha sancito una volta per tutte la natura abilitante *ex lege* dei diplomi magistrali purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, nonché alla

luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014, vanno quindi sottoposte a vaglio di legittimità le disposizioni oggi impugnate, nella parte in cui non prevedono in alcun modo, sanando quindi una illegittimità già accertata in via definitiva, la possibilità di inserimento in Gae, nemmeno nella IV fascia, dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

In via preliminare, onde fugare ogni possibile equivoco, è il caso di evidenziare che non può ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006, né tantomeno le disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis e di cui al D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 14, comma 2 ter.

Invero, l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (all'art. 9, commi 20 e 21 bis) ha stabilito che *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento con l'art.1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.”*

Infine, il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (art. 14, comma 2 ter) ha stabilito che: *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo*

didattico (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.”

Le disposizioni legislative in questione invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, dovrebbero ritenersi annoverare tra gli aventi titolo all’inserimento in graduatoria (sebbene ad esaurimento) anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, tenuto conto della natura abilitante *ex lege* dello stesso ed alla luce del chiarimento posto dalla stessa legge 296/2006 (“*Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l’assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie*”). – **in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n.3788/2015 del 3.08.2015).**

A tal proposito, in Giurisprudenza è stato recentemente puntualizzato che “...il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E’ tuttavia evidente che **il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.**” (Tribunale di Como- Sezione Lavoro, ordinanza del 29 luglio 2015).

Alla luce di tali precisazioni, nessun ostacolo all’inserimento nelle Gae, nemmeno nell’attuale fase dedicata alle operazioni annuali, può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui alla legge 296/2006, al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011.

Orbene, come già evidenziato e come meglio di seguito si specificherà, nessuno dei decreti di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie, sia in epoca antecedente, che successiva, alla legge 296/2006, ha mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 tra i titoli validi ai fini dell’inserimento in graduatoria sebbene, a fronte della “chiusura” delle graduatorie trasformate in esaurimento, l’Amministrazione abbia comunque sempre consentito nuovi inserimenti, con riserva o a pieno

titolo, fino al punto da costituire un'apposita fascia aggiuntiva nel 2012 per ospitarvi nuovi abilitati (sic!) ed oggi – con il D.M. 495/2016 – consentire l'inserimento a pieno titolo di coloro i quali sono stati inseriti con riserva senza il possesso di alcuna abilitazione!

Come già evidenziato, i diplomi conseguiti dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002 sono considerati già abilitanti all'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e primaria, pertanto, in primo luogo, l'Amministrazione è incorsa nel vizio dell'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché per violazione delle norme legislative e regolamentari sopra rubricate.

Non vi è più alcun dubbio, grazie alla ricognizione normativa effettuata dal Consiglio di Stato (nei pareri resi nel 2013 e nel 2014), in ordine alla natura abilitante di siffatti titoli e la mancata previsione della possibilità dei docenti muniti dei titoli medesimi di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento è già stata censurata dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze citate.

Difatti:

- l'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dispone che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;
- l'art.197 del D.Lvo 297/94 dispone che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;
- il D.I. 10.03.1997 dispone che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale (art.2 comma 1); la stessa relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997, recita "...Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno scolastico 1997/1998 (così la nota di trasmissione del D.M. 10 marzo 1997 a firma del Ministro);
- il D.P.R. 323/1998 dispone che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare (art.15 comma 7).

In particolare, i ricorrenti avrebbero potuto e dovuto essere inseriti già da allora, in virtù del titolo abilitante in loro possesso, nelle graduatorie:

- della scuola dell'infanzia (AAAA) in quanto titolari di diploma di scuola e/o istituto magistrale (ottenuto a seguito della frequenza di specifici corsi triennali -scuola – o quadriennali – istituto);
- della scuola primaria (EEEE) in quanto titolari di diploma di istituto magistrale.

Ciò in quanto per la normativa vigente il requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.

A fronte del predetto quadro normativo, alla luce del quale appare indiscutibile la natura abilitante del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, in applicazione dell'art.1 comma 605 lett. c) della L.296/2006, il Ministero resistente doveva consentire – a maggior ragione alla luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014 – l'inserimento di detta categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Non aver dato attuazione alla citata disposizione legislativa con il decreto ministeriale oggi impugnato, determina quindi l'illegittimità dello stesso anche per il vizio di violazione di legge.

Peraltro, visto che la legge 296/2006 comunque consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati anche in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che aveva sostanzialmente impedito il riconoscimento della natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, e del venir meno di ogni dubbio in tal senso in seguito alle più volte citate pronunce del Consiglio di Stato, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge medesima (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui alla L.296/2006, nonché del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, che rispetti quindi i principi di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., nonché conforme con il diritto comunitario (principi di non discriminazione e accesso al lavoro) proprio alla luce dell'incertezza che fin'ora ha determinato l'Amministrazione resistente a non riconoscere natura abilitante a detti titoli di studio, impone infatti di accordare la possibilità – oggi – agli aspiranti che ne sono in possesso per averlo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - di accedere finalmente alle graduatorie.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006, anche letta in uno alle integrazioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011 potrebbe ritenersi di ostacolo, solo per i titoli di abilitazione conseguiti successivamente alla L.296/2006 ed, in ogni caso, solo nell'ipotesi in cui, all'epoca di entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo di cui trattasi.

Si è già detto però, e meglio di seguito si specificherà, che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e fino a tutt'oggi, non è mai stato riconosciuto dal Ministero⁷ il valore abilitante di detto titolo, pertanto non può applicarsi al caso di specie, pena l'incostituzionalità della norma, il termine previsto dalla legge medesima.

⁷ Se non incidentalmente nel 2012 in occasione dell'ammissione al concorso ordinario a cattedre.

Il Giudice peraltro, deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso della conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto dell'Unione.

Di contro, una diversa lettura delle citate disposizioni legislative, esporrebbe le stesse ad evidenti censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni di parità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il personale in possesso di diploma magistrale abilitante non possa oggi essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per via del termine temporale introdotto dalla legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011, sebbene detto titolo fosse anteriore alla stessa legge 296/2006 ed a quell'epoca non era minimamente riconosciuto il valore abilitante dello stesso, le stesse dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione e, pertanto, si solleva la seguente

**Eccezione di legittimità costituzionale
dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 27/12/2006, dell'art.
9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2
ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni
nella legge 24 febbraio 2012, n.14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51
e 97 della Costituzione.**

Le disposizioni legislative in esame, laddove pone quale termine ultimo per gli inserimenti in graduatoria il biennio 2007/2008, e limitano a soli specifici casi le possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, qualora dovessero ritenersi preclusive alla possibilità di inserimento in graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dovrebbero conseguentemente ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra rubricate.

Invero, l'assoluta incertezza, o meglio, la certezza del Ministero circa la natura non abilitante del titolo di cui trattasi, è stata chiarita in senso opposto solo grazie al citato intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato del 2013 e ribadite in via definitiva con le sentenze di annullamento del D.M. 235/2014.

Prima di allora, nessun intervento aveva fatto in qualche modo sorgere il dubbio all'Amministrazione circa la possibilità di consentire l'inserimento in graduatoria a detta categoria di aspiranti.

A fronte di ciò, si è quindi sopra evidenziata la necessaria lettura costituzionalmente orientata della 296/06, e delle altre disposizioni legislative rubricate, nel senso di consentire, anche dopo il 2007/2008, e quindi anche oggi, l'inserimento in graduatoria di una categoria di abilitati sempre misconosciuta dall'Amministrazione.

Una lettura opposta espone invece le disposizioni legislative in esame a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi soprarubricati. Invero, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mentre l'art.51 dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Orbene il limite di cui alla legge 296/2006, ribadito dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 216/2011, laddove estensibile anche agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, proprio perché agli stessi è sempre stato negato l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, impedisce e preclude a detti docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola, introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dall'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

Le disposizioni in questione si pongono altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi impedire l'accesso al lavoro, ivi compreso il pubblico impiego, a categorie di soggetti in possesso di idoneo titolo professionale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto all'accesso alle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, si chiede ai sensi della L. Cost. n.87/1953 di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

III. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost.. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A.. Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, dovrebbe potersi oggi consentire l'inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente misconosceva il valore abilitante di detto titolo, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, ha consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi SISS, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, .

A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007⁸ all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009⁹ all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico 2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato

⁸ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007/2009.

⁹ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" quindi teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti delle migliaia di docenti che erano in possesso di un titolo abilitante già prima del 2001/2002, ai quali è sempre stato precluso l'inserimento in graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo, ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.

Il negare ancora oggi la possibilità di inserimento in graduatoria dei docenti abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e discriminatoria in danno degli stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con il principio di non discriminazione di matrice comunitaria.

Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre importanti funzioni.

In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un "diritto" in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di 'specifico' divieto di discriminazione).